

Livorno, 30 giugno 2026



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**Strumenti doganali a supporto
della Zona Logistica Semplificata**

ZLS TOSCANA

Struttura policentrica (coinvolge e integra funzionalmente):

- 4 aree portuali (Livorno, Piombino, Marina di Carrara, Portoferraio).
- Altre infrastrutture logistiche regionali: Interporto Toscano A. Vespucci di Guasticce (LI) ed Aeroporto G. Galilei di Pisa come nodi di prossimità, nonché Interporto Toscana Centrale di Prato come nodo di collegamento modale.

ZLS E ZONA FRANCA DOGANALE

Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite Zone Franche Doganali intercluse ai sensi del Codice doganale dell'Unione (Reg. UE n. 952/2013) e dei relativi atti di delega e di esecuzione (Art. 12, comma 5 DPCM 40/2024).

..... favorire l'integrazione della ZLS con l'eventuale futura creazione di Zone Franche Doganali all'interno delle aree di crisi complessa (Livorno e Piombino) e di crisi semplice (Massa-Carrara) (Proposta istituzione ZLS Toscana).

Zona Franca Doganale – Quadro generale



La ZFD è uno dei regimi speciali previsti dall'art. 210 CDU che consente lo stoccaggio di merci non unionali in sospensione dei diritti doganali e senza l'applicazione di altri oneri e misure commerciali (senza limiti di tempo e necessità di dichiarazioni doganali).

A livello mondiale, esistono oltre 5.000 ZFD, con un aumento significativo nell'ultimo decennio.

in Europa, il numero delle ZFD attive non è decollato (62 ad oggi). Per contro è molto frequente l'utilizzo di procedure doganali alternative come il deposito doganale e il perfezionamento attivo.

Zona Franca Doganale – Quadro normativo



Art. 243 CDU: gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca.

Art. 210 CDU: Le merci possono essere vincolate a uno dei seguenti regimi speciali: a) transito esterno e interno; b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche; c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale; d) perfezionamento attivo e passivo.

Art. 70 D. Lgs. N. 141/2024: le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'autorità alla quale competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.

ZONA FRANCA DOGANALE (Reg. UE 952/2013)

Requisiti soggettivi:

- I gestori privati devono possedere l'**autorizzazione AEO** o requisiti equivalenti previsti dall'art. 39 CDU.
- È prevista la prestazione di **garanzia** (non obbligatoria per gestori pubblici).

Requisiti infrastrutturali:

- Le ZFD devono essere **intercluse** ed i punti di ingresso/uscita sottoposti a **vigilanza doganale** (isolamento dell'area, recinzione adeguata, sistemi di video-sorveglianza, registrazione degli accessi ecc.)

Scritture Contabili: **tracciabilità** della movimentazione della merce all'interno della ZFD.

ZONA FRANCA DOGANALE (Reg. UE 952/2013)

Istanza e **perimetrazione** della ZFD (Comitato d'indirizzo ZLS).

- Identificazione delle aree (con titolo di disponibilità giuridica) e dei varchi di accesso.
- Documentazione delle infrastrutture e finalità economiche.
- Individuazione dell'ente gestore e relazione tecnica.

Istruttoria (Direzione Dogane e Direzione Territoriale).

Approvazione della perimetrazione con provvedimento del Direttore ADM.

Attivazione della ZFD (Direzione Territoriale e UADM).

- Verifica del completamento degli interventi infrastrutturali e delle manifestazioni d'interesse degli operatori economici.
- Adozione di un **disciplinare operativo**.

ZONA FRANCA DOGANALE (Reg. UE 952/2013)

Operatività (disciplinare di servizio):

- Definizione delle procedure di introduzione e estrazione delle merci.
- Le merci si considerano vincolate al regime al momento dell'ingresso nella ZFD (senza necessità di dichiarazione doganale).
- Possibilità di introduzione di merci unionali (non vincolate al regime).
- Trasferimenti: tra aree ZFD contigue o tra porto/aeroporto e ZFD adiacente senza formalità doganali; con **transito esterno per zone non contigue**.
- Obbligo di **autorizzazione a regimi doganali** (TPA) nel caso di lavorazioni in ZFD.

ZONA FRANCA DOGANALE (Reg. UE 952/2013)

La ZFD può essere utile nel caso in cui:

1. Le fasi di lavorazione del prodotto finale siano svolte da più soggetti (realizzazione di un impianto industriale ex novo).
2. Esistono esigenze di stoccaggio su larga scala (importazione via mare di merce containerizzata da vendere tramite piattaforme di e-commerce).

PROPOSTA ISTITUZIONE ZLS TOSCANA

Cinque sfide a base del sostegno allo sviluppo del sistema produttivo toscano:

- 1) promuovere e rafforzare la realizzazione di nodi di interconnessione logistica tra il sistema portuale toscano (con specifico riferimento ai porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara, Portoferraio) e degli interporti di Guasticce (Collesalveti) e Prato, favorendo la connessione funzionale con il sistema aeroportuale regionale;
- 2)
- 3) migliorare i servizi esistenti e creare nuovi servizi ad alto contenuto digitale a supporto della gestione efficiente del traffico merci, dello snellimento delle procedure e della riduzione dei costi e dei tempi a carico degli enti gestori e degli utenti;
- 4)
- 5) favorire l'integrazione della ZLS con l'eventuale futura creazione di Zone Franche Doganali all'interno delle aree di crisi complessa (Livorno e Piombino) e di crisi semplice (Massa-Carrara), nonché con la Zona Franca Urbana istituita nel Comune di Massa-Carrara.

SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI

SUDOCO (Sportello Unico dei Controlli Doganali)

TELEMATIZZAZIONE VARCHI PORTUALI

CORRIDOI INTERMODALI (Reti TEN-T - Corridoio multimodale ScanMed)

SEACLEARING

INTERNATIONAL FAST & SECURE TRADE LANES